

N. 320 /2001 Sent.

N. 1337 /2000 R.G.

N. 1630 /2001 Cron.

N. 94 /2011 Referib.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GALATINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Galatina, dott. Ermanno Vergari, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

AUTOCARROZZERIA [REDACTED], corrente in [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe [REDACTED],

attrice

Contro

ALLIANZ-Lloyd Adriatico spa, corrente in Trieste, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Vernaleone,

convenuta

e

[REDACTED], da [REDACTED]

convenuta contumace

All'udienza del 30.3.2011, sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite che si riportavano ai rispettivi atti e scritti difensivi, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'AUTOCARROZZERIA [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante, sostiene di avere diritto di ottenere dai convenuti il pagamento di €5.430,00 quale cessionario del credito vantato da [REDACTED] in conseguenza del sinistro occorso il 23.3.2010, ore 18 circa, quando [REDACTED], percorrendo alla guida dell'autovettura Fiat Punto tg [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] viale [REDACTED] dell'abitato di

veniva violentemente investito da altra vettura, Alfa Romeo tg. condotta da che non si arrestava allo Stop e determinava il sinistro.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione posta dalla convenuta Allianz assicurazioni in merito alla carenza di legittimazione attiva di parte attrice per inesistenza del credito e nullità dell'atto di cessione del credito.


A tale proposito occorre considerare che l'Autocarrozzeria attrice assume che il suo diritto deriva dall'aver riparato la vettura di proprietà di danneggiata a seguito del predetto sinistro stradale, divenendo così titolare del diritto di agire contro il responsabile del danno e la sua compagnia di assicurazione per il recupero del corrispettivo dovutole per l'opera prestata, concretandosi, a suo dire, in tal modo una "cessione di credito" (pag.2 atto di citazione).

L'assunto di parte attrice non può essere condiviso. Il documento esibito mediante deposito nel proprio fascicolo di parte da Autocarrozzeria consiste in una dichiarazione unilaterale intitolata "Contratto di cessione del credito pro solvendo e autorizzazione al trattamento dei dati personali" con cui "dichiara di cedere il credito sorto nei confronti della compagnia di assicurazioni Allianz Lloyd Adriatico per il sinistro avvenuto....", con sottoscrizione di non autenticata né comunicata al debitore ceduto (artt.1260 e segg. C.c.). Ma soprattutto occorre rilevare, oltre alla assenza di sottoscrizione resa autentica, la inesistenza, al tempo della dichiarazione di cessione, di un credito da poter cedere non essendo stato accertato né riconosciuto ancora il diritto di di ottenere in qualche misura un risarcimento del danno nè essendo l'Autocarrozzeria titolare di un diritto di agire contro gli odierni convenuti. Infatti, "Il difetto di legittimazione attiva consiste nella mancanza di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, per inesistenza del diritto o per essere di un terzo il diritto fatto valere" (Cass. Civ., sez.III, 22.4.2009 n.9558).

In conclusione, la domanda attorea va rigettata.

Tuttavia, dato atto della incertezza del giudizio, sembra giusto dichiarare compensate tra le parti le reciproche spese di giudizio.

P. Q. M.



il giudice di pace, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art.100 c.p.c.,

rigetta

la domanda proposta da AUTOCARROZZERIA [REDACTED] corrente in

[REDACTED] avverso ALLIANZ s.p.a. corrente in Trieste e [REDACTED]

Dichiara interamente compensate le spese di lite.


Galatina, li 5.4.2011

IL CANCELLIERE  
(Aurelio Galò)



il giudice di pace

Dot. Ermanno Vergari



Depositato in Cancelleria  
oggi - 9 APR. 2011...

IL CANCELLIERE  
(Aurelio Galò)

